



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO

Via Marotta n.14 83100 Avellino - tel. 0825790882

P.E.C.: uspav@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.av@istruzione.it - Sito Web: www.atavellino.it

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 123 del 27/3/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6 e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge n. 143 del 4/6/2004 ed, in particolare, l'art. 1 "Disposizioni in materia di graduatorie permanenti";

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l'art. 1 comma 605 lettera c) che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 Aprile 2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 3323 del 09/07/2021 con il quale sono state aggiornate le Graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della Provincia di Avellino, a seguito delle operazioni di aggiornamento relative al personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

RICHIAMATO: il proprio precedente provvedimento con cui, aveva proceduto ad immettere con riserva nelle Gae i ricorrenti di seguito specificati, individuati tramite codice fiscale:

BSLMTR82R61A509E
BRSNGL68A50B819K
CMRSVR72S56A881S
CRNCMN81C15A509S
CLTMHL71H43A783S
CNTBBR70E44F839H
DLSNNA69A59Z404B
DCCDLA81H48A509L
DLCMNT62A66E206H
DRSTNO81M47A509A
GMBLVR78P63A509K
GNCLPN63B47D969U
NNNTLI80H52A399L
LBRRTI78A68Z404Q
MBRLRI83R45A489J
LGGLNR78S45A509F

MGNFTN81L64A509T
NPLMRA61A47F798R
PNZLDN80A62A509F
PNALSU82R66A509O
PNNRFL82A70A509L
SVNFTN78H51G964S
TDSCML57A53A509X

ACCERTATO: che il Tar del Lazio, in sede di merito ha emesso la Sentenza n. 10202/2020 R.G. con cui, definitivamente pronunciando, ha respinto il citato ricorso recante R.G. n. n. 8788/2015, *“secondo quando affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le decisioni nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019. In tali decisioni è stato infatti chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del DM del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi idoneo all’insegnamento.*

Non emerge, d’altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato”

CONSIDERATO: che a seguito di tale provvedimento, immediatamente esecutivo ex art. 33 co 2 c.p.a., ne consegue il depennamento dei ricorrenti dalle GAE;

VISTA: la legge n. 159 del 20 dicembre 2019, di conversione del decreto legge n. 126 del 29 ottobre 2019, che ha apportato modifiche all’ art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1-bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato, dal momento che a seguito del *decisum* la preesistente situazione di fatto e di diritto risulta modificata

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione richiamato provvedimento giurisdizionale n. 10202/2020 n .R.G. 8788/2015 e in applicazione della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, che ha convertito con modifiche il decreto legge n. 2019 n. 126 recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti:

art. 1) è annullato il provvedimento con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale docente, nella parte in cui è stato disposto l’inserimento con riserva dei docenti meglio generalizzati in premessa.


art. 2) per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1), gli stessi sono depennati con effetto immediato dalle classi di concorso AAAA ed EEEE delle Graduatorie ad Esaurimento in cui risultano attualmente inseriti.

Art.3) Per i docenti che per effetto del provvedimento giurisdizionale *de quo* sono stati immessi in Gae ed hanno successivamente conseguito l'immissione in ruolo, con decreto a parte si procederà con le consequenziali operazioni finalizzate alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato

art. 4) Per effetto della legge sulla tutela della riservatezza il presente provvedimento è redatto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali e di proporzionalità nella diffusione, ai fini della concomitante tutela della pubblicità e trasparenza delle determinazioni concernenti i procedimenti concorsuali o comunque finalizzati alla costituzione di graduatorie.

art.5) Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Il Dirigente
Rosa Grano



Firmato digitalmente da
GRANO ROSA
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA